

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 1 del 2 Gennaio 2017

1. COLTIVAZIONE DELLA VITE E PRODUZIONE DEL VINO - Pubblicato il testo unico

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, la **legge 12 dicembre 2016, n.** 238, recante "*Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino".*

La legge, composta di 8 Titoli e di **91 articoli**, riassume tutta la normativa precedente. Si tratta di un'operazione di semplificazione che era attesa da anni e che consente di tagliare burocrazia, migliorare il sistema dei controlli, dare informazioni più trasparenti ai consumatori.

Un'unica legge di riferimento per il settore con un impianto chiaro che favorisce i produttori e gli operatori del settore e che porta a uno snellimento burocratico molto importante.

L'articolo 1 definisce il vino, la vite e i territori viticoli "Patrimonio culturale nazionale".

L'articolo 2 definisce l' "Ambito di applicazione". La presente legge reca le norme nazionali:

- a) per la produzione, la commercializzazione, le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione, la gestione, i controlli e il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli di cui ai regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- b) per la produzione e la commercializzazione degli aceti ottenuti da materie prime diverse dal vino,
- c) per la **tenuta dei registri di carico e scarico** da parte di talune categorie di operatori del settore delle sostanze zuccherine e
- d) per il **sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli aromatizzati** di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, nonché delle **bevande spiritose** di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.

Di particolare interesse è la novità prevista all'art 7, dedicato alla **"Salvaguardia dei vigneti eroici o storici"**: potranno essere finanziati interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti situati in zone a rischio di dissesto idrogeologico o che abbiano pregio paesaggistico, storico e ambientale.

Sul fronte delle **sanzioni** si introduce il principio del **ravvedimento operoso** in ragione del quale le sanzioni amministrative relative alle mere irregolarità formali potranno essere ridotte purché non siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o non siano stati elevati verbali di contestazione (art. 85).

LINK:

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della legge clicca qui.

2. VINO - Tenuta in forma telematica dei registri nel settore vitivinicolo - Obbligo dal 1° gennaio 2017 - Online il Vademecum per la campagna vendemmiale 2016/2017

L'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 91/2014, convertito dalla L. n. 116/2014, prevede che per i titolari di stabilimenti enologici di **capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri** con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (CE) n.

436/2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.

Con il **Decreto n. 293 del 20 marzo 2015** sono state stabilite le **modalità di tenuta dei registri in forma telematica** nel settore vitivinicolo e delle relative registrazioni.

La possibilità di poter tenere il registro in modalità telematica in luogo di quella cartacea è scattata dal 1° aprile 2016. L'art. 8, così come modificato, da ultimo, con il Decreto n. 627 del 18 maggio 2016, prevede ora che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (data in precedenza fissata al 30 giugno 2016), il registro dovrà essere obbligatoriamente tenuto in forma esclusivamente telematica.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha reso noto che, in occasione dell'inizio della campagna vendemmiale per l'anno 2016/2017, è stato pubblicato sul proprio sito istituzionale un **Vademecum** per tutti gli operatori del settore nel quale sono riassunti i **principali adempimenti a carico delle imprese vitivinicole**, le norme di riferimento e le disposizioni applicative.

L'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), sulla base delle specifiche linee guida diramate, effettuerà i controlli sulla raccolta e la movimentazione delle uve, sulle operazioni di trasformazione e sulla circolazione dei prodotti e dei sottoprodotti vitivinicoli ottenuti. Sono inoltre previsti controlli sui prodotti in ingresso ai porti e sulla produzione dei mosti concentrati e dei mosti concentrati rettificati.

Questa campagna, per la prima volta in Italia e nell'UE, sarà contraddistinta dall'utilizzo del registro dematerializzato la cui sperimentazione, come abbiamo detto sopra, è iniziata il 1° aprile 2016, e che è diventata obbligatorio solo dal 1° gennaio 2017.

Grazie al superamento delle registrazioni su supporto cartaceo diminuirà l'esigenza di operare sul campo da parte degli ispettori aumentando l'efficacia e l'efficienza dei controlli e, nel contempo, riducendo l'aggravio per le imprese.

I INK.

Per scaricare il testo del decreto n. 293 del 2015 clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto n. 627 del 2016 clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo del Vademecum della campagna vendemmiale 2016/2017 clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo della nuova guida alla tenuta del registro telematico clicca qui.

3. VINO - Pubblicato l'elenco aggiornato dei laboratori italiani autorizzati al rilascio dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo

E' stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentai e Forestali l' "Elenco dei laboratori italiani autorizzati al rilascio dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo".

L'elenco riporta i laboratori italiani, suddivisi per Regioni autorizzati al rilascio dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente alle prove di analisi autorizzate.

Il Ministero fa rilevare che l'elenco delle prove di analisi per le quali ciascun laboratorio è autorizzato, è consultabile o mediante i decreti ministeriali indicati in elenco stesso, oppure collegandosi all'indirizzo: www.accredia.it, accedendo alla voce "Banche Dati", quindi accedendo alla voce "laboratori di prova accreditati" e digitando il relativo codice nella casella "mostra l'elenco delle prove accreditate del Laboratorio con numero di accreditamento".

I dati presentati sono aggiornati al 12 dicembre 2016.

I INK

Per scaricare l'elenco, aggiornato dei laboratori autorizzati clicca qui.

<u>4. TACHIGRAFI DIGITALI ED ANALOGICI - Dettate le disposizioni in materia di corsi di formazione sul corretto utilizzo</u>

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, il **Decreto 12 dicembre 2016**, recante "Disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi".

Il decreto:

- a) disciplina i **corsi di formazione sul corretto uso dell'apparecchio tachigrafico**, analogico o digitale, **dei conducenti** addetti alla guida di veicoli a motore, trattori, rimorchi o semirimorchi, che svolgono la propria attività, con o senza vincolo di subordinazione, in favore di imprese di autotrasporto di merci e persone, per conto proprio o per conto di terzi;
- b) reca disposizioni per assicurare il corretto assolvimento da parte delle imprese degli oneri di istruzione dei conducenti e di controllo sull'attività degli stessi di cui al regolamento (UE) n. 165/2014, art. 33, commi 1 e 3, ed in particolare in relazione agli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006, art. 10, commi 1 e 2.

I corsi di formazione dovranno avere una durata minima di 8 ore. Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante il certificato individuale di partecipazione al corso, che avrà la validità per un periodo di cinque anni dalla data della sua emissione.

Decorso tale termine il certificato non e' più idoneo a dimostrare l'assolvimento dell'onere formativo di cui al successivo art. 7. Secondo tale articolo, aii fini della dimostrazione dell'assolvimento degli oneri di istruzione sull'attività dei conducenti da parte delle imprese, le imprese stesse devono fornire ai conducenti un documento redatto per iscritto, controfirmato dal conducente, contenente adeguate istruzioni circa le norme di comportamento cui devono attenersi nella guida per garantire il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di guida e al buon funzionamento del tachigrafo.

I corsi di formazione sono articolati secondo il **programma** definito nell'Allegato 1 al presente decreto.

I **soggetti abilitati** all'erogazione dei corsi sono quelli indicati all'art. 3 del decreto in commento, a condizione che si avvalgano di docenti muniti delle necessarie competenze per lo svolgimento dell'intervento formativo ed appositamente abilitati e siano in possesso dei requisiti indicati al successivo articolo 4.

In allegato al decreto, oltre al programma dei corsi di formazione sul corretto uso dell'apparecchio tachigrafo (Allegato 1), vengono riportati anche i fac-simile delle domande di accreditamento da parte dei soggetti erogatori dei corsi)Allegato 2) e da parte dei docenti (Allegato 3), della comunicazione di inizio corso (Allegato 4) e dell'attestato di frequenza del corso (Allegato 5).

I INK.

Per in approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.

5. DISTACCO TRANSFRONTALIERO - Al via gli obblighi di comunicazione preventiva

Dal 26 dicembre 2016 sono entrati in vigore i nuovi adempimenti e le sanzioni connessi al distacco transnazionale di lavoratori per prestazione di servizi da parte di imprese straniere, previsti dal decreto 10 agosto 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016), che definisce gli standard tecnici e le modalità operative per effettuare la comunicazione preventiva di distacco transfrontaliero dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

La nuova normativa prevede che l'impresa estera che distacca lavoratori in Italia è tenuta ad inviare al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, una **comunicazione preventiva** di distacco, entro le ore 24.00 del giorno precedente l'inizio del distacco stesso, utilizzando il **modello UNI Distacco_UE**, contenente una serie di informazioni sul lavoratore distaccato, sul distaccante, sul referente in Italia incaricato di inviare e di ricevere gli atti e i documenti e sul referente incaricato di gestire i rapporti con le parti sociali. Tale obbligo è entrato in vigore **dal 26 dicembre 2016**.

L'Ispettorato Nazionale del lavoro, con la circolare n. 3 del 22 dicembre 2016, fornisce le proprie istruzioni riguardo la nuova disciplina del distacco transnazionale di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, entrato in vigore lo scorso 22 luglio in attuazione della Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo.

Ricordiamo, infatti, che il 22 luglio scorso è entrato in vigore il **D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136**, attuativo della Direttiva 2014/67/UE relativa a taluni aspetti di applicazione della Direttiva 96/71/CE in materia di **distacco dei lavoratori** nell'ambito di una prestazione di servizi. L'elemento più significativo della nuova disciplina consiste sicuramente nella previsione di una serie di **obblighi di comunicazione a carico delle imprese** che distaccano lavoratori in Italia, resi poi operativi dal citato D.M. 10 agosto 2016.

Nella circolare, il Ministero ritiene inoltre che, a decorrere dalla data del 26 dicembre 2016 ed entro il 26 gennaio 2017, le imprese straniere siano altresì tenute a comunicare i distacchi avviati successivamente al 22 luglio 2016. Tale comunicazione andrà effettuata entro il 26 gennaio 2017, sempre che i distacchi siano ancora in essere a tale data.

Restano dunque esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva i distacchi attivati dopo il 22 luglio 2016 ma cessati prima del 26 gennaio 2017, nonchè i distacchi attivati prima del 22 luglio 2016.

La circolare si sofferma infine sul **regime sanzionatorio** previsto dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 136/2016.

LINK:

Per scaricare il testo della circolare n. 3/2016 clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto 10 agosto 2016 clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo del modello UNI Distacco UE clicca qui.

LINK:

Per saperne di più sul distacco transnazionale dei lavoratori clicca qui.

6. D.L. N. 244/2016 - MILLEPROROGHE - Proroga di un anno del termine per l'adeguamento del SISTRI e del taglio delle sanzioni - Continua ad applicarsi il regime transitorio (c.d. "doppio binario")

La tragicomica vicenda del SISTRI non sembra trovare una conclusione passando da un rinvio all'altro e così, l'applicazione del sistema di tracciamento - che doveva avvenire dal 1° gennaio 2017 - è **rinviata**, **per la quarta volta**, dal *Decreto Milleproroghe*.

Il nuovo rinvio è previsto dall'art. 12, comma 1, lettere a) e b) del **Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244**, recante *"Proroga e definizione di termini"* (c.d. "Decreto *Milleproroghe*"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 Dicembre 2016.

In sostanza, viene prevista la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017:

- del subentro del nuovo concessionario e
- del periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- della riduzione del 50% delle sanzioni previste dall'art. 260-bis del D.Lgs. n. 152/2006, concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI (comma 1) e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (comma 2).

Pertanto, fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010, nonché le relative sanzioni.

Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni, non si applicano.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.

LINK:

Per un approfondimento del SISTRI clicca qui.

7. IMPRESE SOCIALI - Fissati i compensi spettanti agli organi di liquidazione coatta amministrativa

Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale, ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti agli organi della liquidazione amministrativa, si applicano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 23 febbraio 2001, recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza».

Lo ha stabilito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il **Decreto 11 novembre 2016**, recante "Determinazione dei compensi spettanti agli organi della liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016.

Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dal comma 2 della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale", il Ministero ha ravvisato la necessità di prevedere una disciplina transitoria con la quale individuare criteri e parametri per la remunerazione dell'attività svolta dagli organi della liquidazione amministrativa, ritenendo opportuno applicare - per analogia di fattispecie, anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa nei riguardi delle organizzazioni esercenti un'impresa sociale, non aventi la forma di cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 - la disciplina contenuta nel citato decreto ministeriale 23 febbraio 2001, di rideterminazione dei

compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto del 11 novembre 2016 clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto del 23 febbraio 2001 clicca qui.

8. START-UP INNOVATIVE - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico sulle modalità di costituzione attualmente in vigore

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il **Parere del 22 dicembre 2016, Prot. 411501**, risponde e chiarisce le modalità, attualmente in vigore, di costituzione delle Start-up innovative e successive modificazioni agli atti costitutivi.

Il quesito posto da uno studio professionale, che ha avanzato qualche dubbio derivante dalla interpretazione delle norme che si sono susseguite nel tempo, in sintesi, è il seguente: è conforme alla legge costituire una società Start-up con atto pubblico secondo quanto previsto dal Codice Civile e altresì modificarla con la stessa modalità quand'anche la società mantenga i requisiti per essere iscritta nel Registro speciale delle start-up? E, in caso affermativo, è necessario per il Notaio Rogante utilizzare il modello uniforme dell'atto costitutivo/statuto emanato dal Ministero?

Il Ministero ricorda che l'articolo 4, comma 10-bis, del D.L. n. 3 del 2015, convertito dalla L. n. 33/2015, stabilisce in modo chiaro che attualmente due sono le modalità di costituzione di una Start-up, alternative tra loro: atto pubblico o atto elettronico privato. Il legislatore ha, infatti, introdotto una modalità semplificata di costituzione che non sostituisce, ma affianca quella ordinaria prevista dall'articolo 2463 del Codice civile.

I decreti ministeriali attuativi (D.M. 17 febbraio 2016, D.D. 1 luglio 2016 e D.M. 28 ottobre 2016), non potendo ovviamente disporre in maniera difforme rispetto alla norma di delega, si sono limitati a dettare le modalità di redazione e di compilazione del file elettronico, senza ovviamente la necessità di dettare criteri relativi alla redazione e costituzione ordinaria delle società Start-up, in quanto regolati dalle norme del codice civile e della legge notarile.

Pertanto, alla data attuale sono possibili due differenti modalità di costituzione per le società Startup, costituite in forma di SRL: quella ordinaria, rimessa al rogito notarile e quella alternativa, redatta secondo le modalità previste dai decreti succitati.

Da ciò ne consegue, conclude il Ministero, che i notai possono ben continuare a rogare per atto pubblico gli atti costitutivi e modificativi di SRL, aventi natura di Start-up, secondo le modalità indicate dal Codice civile e dalla legge notarile.

Solo nel caso il notaio sia richiesto di autenticare la scrittura privata elettronica di costituzione di startup a norma dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 17 febbraio 2016, lo stesso sarà chiamato ad autenticare un originale informatico redatto sulla base dello standard approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

LINK:

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.

9. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI - Possibilità di costituire una società di odontoiatria in forma diversa dalla società tra professionisti - Parere negativo del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il **Parere del 23 dicembre 2016, Prot. 415099**, risponde al quesito posto da una Camera di Commercio in merito alla **possibilità di costituire una società di odontoiatria in forma diversa dalla società tra professionisti**.

Facciamo presente che la società in questione ha presentato al REA la denuncia di inizio attività di odontoiatria e l'ufficio del Registro delle imprese ha sospeso la pratica, segnalando che l'attività di studio odontoiatrico (attività professionale protetta) può essere esercitata in forma societaria solamente da una società tra professionisti, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 183/2011 e che dovrà anche essere iscritta nella sezione speciale del relativo Ordine professionale.

L'ufficio ha anche segnalato che la società in questione potrà, eventualmente, esercitare l'attività di organizzazione e gestione di ambulatori odontoiatrici, intesa come gestione della struttura e non come svolgimento dell'attività medica.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, dopo aver ripercorso le varie fasi che hanno portato al superamento del divieto di svolgere le cosiddette "professioni protette" nella forma delle società commerciali previsto dalla legge n. 1815 del 1939, ha ricordato gli **elementi distintivi della "società tra professionisti"**, ricavabili dall'art. 10, commi da 3 a 11, della legge n. 183/2011 e dal successivo decreto regolamentare n. 34/2013, emanato dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, con cui furono successivamente emanate le norme attuative di tale legge, ribadendo che la disciplina inerente le società tra professionisti costituisce, allo stato attuale, l'unico contesto nel cui ambito è possibile "l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile".

LINK

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.

10. ACCONCIATORE - Esercizio dell'attività tramite l'impiego di un veicolo speciale munito di specifiche attrezzature e adibito a salone per acconciatura (c.d. "Hair Truck") - Parere negativo del Ministero dello Sviluppo Economico

Il comma 4 dell'art. 2 della L. n. 174/2005 stabilisce in maniera esplicita che "Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio".

Pertanto, l'offerta del servizio mediante l'utilizzo di un «veicolo speciale» appositamente adattato ed attrezzato per la prestazione in esso dell'attività di acconciatura non può che essere qualificata come "esercizio in forma ambulante" e pertanto non può essere permessa in base alla citata disposizione.

E' questo quanto rappresentato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il **Parere del 29 dicembre 2016, n.433949**.

Il quesito è stato posto da due giovani ragazze di Lecce che hanno vinto, nell'ambito ed in esito ad un concorso volto a finanziare progetti di imprenditoria femminile, un premio consistente in un contributo a fondo perduto per la realizzazione della propria iniziativa imprenditoriale. Il progetto finanziato prevedeva «l'espletamento di un'attività di impresa di acconciatore itinerante c.d. HAIR TRUCK», il cui elemento connotante era quello di prestare servizio di coiffeur on the road (detersione, taglio e asciugatura) attraverso l'impiego di un veicolo speciale munito permanentemente di specifiche attrezzature e adibito a salone per acconciatore.

L'idea innovativa ha però incontrato la "burocrazia" che le ha sbarrato la strada: la normativa attuale non permette che questa attività possa essere svolta in maniera ambulante.

All'istante non è risultato, pertanto, possibile beneficiare del contributo ottenuto «in ragione del fatto che le è stata negata l'iscrizione alla Camera di Commercio di Lecce e impedito di fatto lo svolgimento della predetta attività di impresa in virtù dell'art. 2 della legge 17/08/2005 n. 174».

Il Ministero dello Sviluppo Economico sostiene che il divieto di esercizio dell'attività di acconciatore in forma ambulante, secondo le modalità descritte nell'interpello, risulti pienamente giustificato dal perseguimento dei motivi imperativi di interesse generale connessi ai profili della sanità pubblica e della tutela dell'ambiente, nonché della protezione dei consumatori e dei destinatari dei servizi.

Pertanto, alla luce della vigente disciplina normativa in materia di prestazione dell'attività professionale di acconciatura, il Ministero ritiene, in conclusione, "di non poter aderire alle prospettazioni formulate dall'interpellante, dovendo al contrario desumere dal complessivo esame delle disposizioni richiamate la perdurante vigenza, allo stato, di un divieto di prestazione del servizio secondo le modalità descritte nell'interpello".

LINK

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.

11. L. N. 232/2016 - La LEGGE DI BILANCIO 2017 sulla Gazzetta Ufficiale - In vigore dal 1° gennaio 2017

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n. 57), la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (Legge di Bilancio 2017)".

Il provvedimento - in vigore dal 1° gennaio 2017 - si compone di 19 articoli; nell'articolo 1, composto da 638 commi, le misure fiscali della legge di bilancio 2017.

La nuova legge di bilancio 2017 è la prima che in base alla riforma dei provvedimenti contabili previsti dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, incorpora anche la legge di stabilità.

Tra le misure dirette a spingere gli investimenti delle imprese riveste particolare importanza:

- la proroga, seppur con alcune modifiche, della Sabatini-ter e dei bonus edilizi;

- il rafforzamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo:
- la conferma del super ammortamento e l'istituzione di un iper ammortamento per i beni alto contenuto tecnologico;
- la previsione di nuove risorse per l'autoimprenditorialità e le start-up innovative.

Divengono definitive le misure in materia di **lavoro e pensioni**. In particolare, la manovra finanziaria prevede l'estensione del campo di applicazione delle agevolazioni per l'erogazione dei premi di produttività e potenzia il ruolo del welfare aziendale.

In arrivo, inoltre, il **bonus alternanza scuola-lavoro** e agevolazioni per l'assunzione di studenti con contratto di apprendistato.

Sul fronte delle pensioni la novità più rilevante è rappresentata dall'**APE**, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica, nelle tre forme dell'APE volontaria, dell'APE imprese e dell'APE sociale.

Alla manovra è collegato il cd. "*Decreto Fiscale*" (Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225) contenente misure di particolare urgenza, tra le quali l'avvio del processo di chiusura di Equitalia.

LINK:

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2017 clicca qui.

LINK

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del "Decreto Fiscale" clicca qui.

11.1. L. 232/2016 - LEGGE DI BILANCIO 2017 - Novità per la "Nuova Sabatini" - Proroga di due anni per la concessione dei finanziamenti - Dal 2 gennaio riaperto lo sportello per la presentazione delle domande

1) E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n . 57) la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (Legge di Bilancio per il 2017).

Ai commi da 52 a 57 viene prevista una proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2018, del termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. "Nuova Sabatini"). Conseguentemente, vengono stanziati 28 milioni di euro per l'anno 2017, 84 milioni di euro per l'anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro per l'anno 2022 e 28 milioni di euro per l'anno 2023 per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali in conto impianti, rapportati agli interessi sui finanziamenti concessi.

Per favorire la transizione del sistema produttivo alla **manifattura digitale**, sono ammessi alla misura agevolativa gli **investimenti in tecnologie**, compresi gli investimenti in *big data*, *cloud computing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID). Nel corso dell'esame alla Camera tra gli investimenti che danno titolo a beneficiare dei finanziamenti sono stati inseriti i **sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti**. Per le suddette tipologie di investimenti in tecnologie, il **contributo statale** in conto impianti è **maggiorato del 30 per cento** rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. A tali contributi statali in conto impianti "maggiorati" è riservato dunque il **20 per cento delle risorse statali stanziate** dall'articolo in esame; quelle non utilizzate alla data del **30 giugno 2018** nell'ambito della riserva, rientrano nella disponibilità della misura.

Si consente infine un **incremento dell'importo massimo** dei finanziamenti a valere sul **plafond** costituito, per la misura in esame, presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., **fino a 7 miliardi di euro**, dagli attuali 5 miliardi

Lo strumento agevolativo cd. "Nuova Sabatini" - istituito dall'art. 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98/2013) è finalizzato a migliorare l'accesso al credito per investimenti produttivi delle piccole e medie imprese.

La misura è rivolta alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e prevede l'accesso ai finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti (anche mediante operazioni di *leasing* finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in *hardware*, *software* ed in tecnologie digitali (comma 1, art. 2 del D.L. n. 69/2013).

2) Con decreto direttoriale del 22 dicembre 2016 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto, a partire dal 2 gennaio 2017, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, grazie allo stanziamento delle nuove risorse finanziarie disponibili (560 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio 2017).

I contributi sono concessi nella misura del 2,75% annuo, secondo le modalità fissate nel decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e nella circolare direttoriale 23 marzo 2016, n. 26673.

Con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per usufruire del predetto contributo maggiorato.

Ricorda il Ministero dello Sviluppo Economico che, ad oggi, sono state presentate oltre 19 mila domande di agevolazione per un contributo concesso superiore a 360 milioni di euro.

I INK

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2017 clicca qui.

I INK

Per saperne di più dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico clicca qui.

I INK

Per scaricare il testo del decreto direttoriale 22 dicembre 2016 clicca qui.

11.2. L. 232/2016 - LEGGE DI BILANCIO 2017 - Incentivi alle ONLUS per favorire la distribuzione gratuita di beni alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n . 57) la **Legge 11 dicembre 2016, n. 232**, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*" (Legge di Bilancio per il 2017).

I commi da 59 a 64, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, prevedono incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali da parte degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le ONLUS, per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

Il comma 59 riconosce ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 155/2003 (gli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le ONLUS), che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di cui alla medesima legge, ossia a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.500 euro annui.

Il comma 60 prevede che il contributo sia corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

Il **comma 61** definisce il meccanismo attraverso il quale il contributo si concretizza. In particolare, la norma prevede che le imprese costruttrici o importatrici dei sopra citati beni mobili strumentali **rimborsino** al venditore l'importo del contributo e lo **recuperino** sotto forma di **credito di imposta** per i seguenti versamenti, dovuti dalle imprese stesse anche in acconto, per l'esercizio in cui viene effettuato l'acquisto:

- ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente;
- imposta sul reddito delle persone fisiche;
- imposta sul reddito delle società e imposta sul valore aggiunto.

Il **comma 63** autorizza una spesa di **10 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2017** e **2018**, al fine di provvedere all'erogazione del credito d'imposta di cui sopra.

Il **comma 64** demanda a un **decreto di natura non regolamentare** del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione:

- delle modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione dei contributi;
- delle **condizioni per la fruizione** dei contributi medesimi;
- delle **modalità di monitoraggio e di controllo** per garantire il rispetto dei limiti di spesa, corrispondenti alla dotazioni annue del fondo, pari come detto, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

LINK:

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2017 clicca qui.

11.3. L. 232/2016 - LEGGE DI BILANCIO 2017 - Novità per le Start-up innovative - Sottoscrizione dell'atto costitutivo con la firma elettronica avanzata autenticata

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n . 57) la **Legge 11 dicembre 2016, n. 232**, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*" (Legge di Bilancio per il 2017).

Il **comma 65** integra la disciplina della sottoscrizione dell'atto costitutivo di start-up innovative, prevedendo che esso possa essere sottoscritto, oltre che con firma digitale, anche **con firma elettronica avanzata autenticata**.

Aggiungendo, infatti, il riferimento all'articolo 25 all'interno dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevede che, al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative possono essere redatti con atto sottoscritto, oltre con firma digitale, anche con la firma elettronica avanzata autenticata prevista, appunto, dall'articolo 25 del Codice dell'Amministrazione digitale.

Finora, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative potevano essere redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con firma digitale (modalità di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 82 del 2005, Codice dell'amministrazione digitale - CAD).

Con la modifica introdotta, si aggiunge la possibilità di redigere i medesimi atti con la firma autenticata: ai sensi dell'articolo 25 del medesimo CAD, si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del Codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Già attualmente, l'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui alla firma digitale. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale.

LINK:

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2017 clicca qui.

I INK

Per un approfondimento sull'argomento delle Start-up innovative clicca qui.

11.4. L. 232/2016 - LEGGE DI BILANCIO 2017 - Novità per le Start-up e le PMI innovative - Rafforzati gli incentivi fiscali

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n . 57) la **Legge 11 dicembre 2016, n. 232**, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*" (Legge di Bilancio per il 2017).

I commi da 66 a 69 rafforzano gli incentivi fiscali previsti per i soggetti che investono nel capitale sociale delle Start-up innovative e delle PMI innovative.

Si prevede, in primo luogo, che, a decorrere dall'anno 2017, l'investimento massimo detraibile sarà aumentato a euro 1.000.000,00, mentre il termine minimo di mantenimento dell'investimento detraibile sarà aumentato a tre anni. Inoltre, la percentuale dell'investimento considerata verrà aumentata al 30% del totale.

All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si prevedeva che - nel quadriennio 2013 / 2016 - l'**investimento massimo detraibile dall'IRPEF** - per le persone fisiche che avessero riversato somme nel capitale sociale delle predette imprese, sia per gli investimenti effettuati direttamente che per tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative - fosse un'aliquota pari al 19% del totale, non potesse eccedere l'importo di **euro 500.000,00** (in ciascun periodo d'imposta) e dovesse essere mantenuto **per almeno due anni**.

Il comma 66 prevede invece che, a decorrere dall'anno 2017, l'investimento massimo detraibile sia aumentato a euro 1.000.000,00 per le somme "di cui al comma 3". Il termine minimo di mantenimento dell'investimento detraibile è poi aumentato a tre anni.

Il comma 68 modifica l'articolo 4 del D.L. n. 3/2015, al fine di estendere l'ambito applicativo della disciplina sulle PMI innovative. In particolare, viene escluso l'attuale requisito richiesto (operatività inferiore a sette anni delle PMI) ai fini dell'applicazione automatica delle agevolazioni di cui all'art. 29 del D.L. n. 179/2012. Tali agevolazioni, infatti, in caso di PMI innovative sul mercato da più di sette anni, si applicano solo in presenza di ulteriori requisiti indicati nel comma 9-bis dell'art. 4 del quale, peraltro, si prevede la soppressione.

Il comma 69 esonera dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria l'atto costitutivo delle start up innovative, laddove si tratti di atto pubblico ovvero di atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del Codice dell'amministrazione digitale (redatti dal 2015 secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e così trasmessi al competente ufficio del Registro delle imprese).

LINK:

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2017 clicca qui.

LINK:

Per un approfondimento sull'argomento delle Start-up innovative clicca qui.

11.5. L. 232/2016 - LEGGE DI BILANCIO 2017 - Interventi per l'autoimprenditorialità e per le Start-Up innovative

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n . 57) la **Legge 11 dicembre 2016, n. 232**, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*" (Legge di Bilancio per il 2017).

I commi da 71 a 73 recano, in ordine alle misure agevolative per l'autoimprenditorialità e per le Start-up innovative, nuove destinazioni di risorse, sia di fonte nazionale sia discendenti dal Programma Operativo nazionale (PON); si prevede il coinvolgimento di INVITALIA, del Ministero dello Sviluppo Economico e delle Regioni.

Il comma 71 autorizza nel biennio la spesa di 95 milioni di euro (47,5 nel 2017 e 47,5 nel 2018) per il finanziamento delle iniziative relative all'autoimprenditorialità (di cui al Titolo I, Capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185).

Esse costituiscono un **complesso di incentivi**, destinati prevalentemente ai giovani ed alle donne, ai fini della costituzione di imprese di piccola dimensione o ai fini di ampliamenti aziendali: si prevedono mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti della disciplina unionale sugli aiuti d'importanza minore ("*de minimis*").

Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico per essere successivamente accreditate su un conto corrente infruttifero, intestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (denominata INVITALIA) ed all'uopo dedicato.

All'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi per le Start-up innovative, ai sensi del comma 72, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata della somma di 47,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 47,5 milioni di euro per l'anno 2018: essa andrà destinata al sostegno alla nascita e allo sviluppo delle predette imprese, di cui al decreto 24 settembre 2014 del Ministero dello sviluppo economico.

LINK:

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2017 clicca qui.

11.6. L. 232/2016 - LEGGE DI BILANCIO 2017 - Investimenti in Start-up da parte dell'INAIL

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n . 57) la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (Legge di Bilancio per il 2017).

I commi 82 e 83 prevedono forme di investimento da parte dell'INAIL in favore del settore delle imprese start up innovative.

In particolare, si prevede che **l'INAIL**, previa adozione di un apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, **possa sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, dedicati all'attivazione di Start up innovative** (come disciplinate dagli artt. da 25 a 32 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni), ovvero **costituire e partecipare** - anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri - a Start up di tipo societario, intese all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca ed aventi quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici.

I singoli atti di sottoscrizione di quote dei fondi suddetti o di costituzione e partecipazione alle società summenzionate sono subordinati ad autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per lo svolgimento delle attività in esame, l'INAIL opera nell'àmbito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

LINK:

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2017 clicca qui.

11.7. L. 232/2016 - LEGGE DI BILANCIO 2017 - Istituita la FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE - Al via un nuovo progetto scientifico

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n . 57) la **Legge 11 dicembre 2016, n. 232**, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*" (Legge di Bilancio per il 2017).

I commi 116-123 prevedono la istituzione di una nuova Fondazione per la creazione di un'infrastruttura di interesse nazionale, a carattere scientifico e di ricerca applicata alle scienze per la vita, diretta a realizzare uno specifico progetto denominato "*Human Technopole*", all'interno dell'area Expo Milano 2015.

In particolare, il **comma 116** dispone l'istituzione di una Fondazione per la creazione di una **infrastruttura scientifica e di ricerca**, di interesse nazionale, a carattere multidisciplinare ed integrato nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, volta altresì alla realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca denominato "*Human Technopole*" (HT).

La finalità specificamente prevista è quella di **incrementare gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca applicata alla prevenzione e alla salute**. Questa finalità deve essere coerente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR).

Membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione (comma 117).

Il comma 118 stabilisce la predisposizione, da parte del Comitato di coordinamento già previsto al D.P.C.M. del 16 settembre 2016, di uno schema di statuto della Fondazione, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministeri membri fondatori.

Lo statuto dovrà stabilire la denominazione della Fondazione e disciplinare, tra gli altri compiti, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, oltre alle modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico HT.

LINK

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2017 clicca qui.

11.8. L. 232/2016 - LEGGE DI BILANCIO 2017 - Nuove risorse per la realizzazione di ciclovie turistiche

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n . 57) la **Legge 11 dicembre 2016, n. 232**, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*" (Legge di Bilancio per il 2017).

Il comma 144, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, attribuisce ulteriori risorse per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, ad integrazione di quanto stanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015.

Il **comma 145** precisa che i progetti finanziati a valere su tali risorse saranno individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Al fine di realizzare gli interventi descritti sono attribuite risorse per 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.

Le norme in commento si pongono quindi in continuità con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 640, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che aveva assegnato 17 milioni di euro per l'anno 2016 e 37 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 per le finalità sopra indicate.

Si segnala inoltre che, in materia di **mobilità ciclistica**, sono in corso di esame i seguenti provvedimenti legislativi:

a) la proposta di legge C. 2305 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica" rispetto alla quale è stato concluso l'esame in sede

referente e, dopo la discussione generale svoltasi nella giornata del 17 ottobre 2016, è stato deliberato, nella seduta del 19 ottobre 2016, il rinvio in Commissione IX;

b) il testo unificato dei progetti di legge delega per la riforma del codice della strada (T. U. C. 731 e C. 1588), approvato dalla Camera dei deputati il 9 ottobre 2014 ed attualmente all'esame del Senato (S. 1638) che contiene anche principi di delega in materia di mobilità ciclistica;

c) l'A.C. 72 e abbinate, concernente "Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce" che contiene anche alcune norme in tema di mobilità ciclistica.

LINK:

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2017 clicca qui.

11.9. L. 232/2016 - LEGGE DI BILANCIO 2017 - Riduzione dell'aliquota contributiva iscritti gestione separata INPS

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n . 57) la **Legge 11 dicembre 2016, n. 232**, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*" (Legge di Bilancio per il 2017).

Il comma 165 prevede la riduzione a regime dell'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi (titolari di posizione fiscale ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto) iscritti alla gestione separata INPS (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995) in misura pari al 25%.

Per effetto di tale riduzione, l'aliquota risulta essere minore di quattro punti percentuali (25% in luogo del 29%), per il 2017, e di otto punti percentuali (25% in luogo del 33%) a decorrere dal 2018.

Ricordiamo che attualmente la disciplina in materia (articolo 10-*bis* del D.L. 192/2014) prevede che l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della L. 247/2007, per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati) sia pari al 27% per il biennio 2014-2015, al 28% per il 2016 e al 29% per il 2017.

A decorrere dal 2018, l'articolo 2, comma 57, della L. 92/2012, ha stabilito un'aliquota pari al 33%.

LINK:

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2017 clicca qui.

11.10. L. 232/2016 - LEGGE DI BILANCIO 2017 - Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n . 57) la **Legge 11 dicembre 2016, n. 232**, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*" (Legge di Bilancio per il 2017).

I commi 344-345 riconoscono un esonero contributivo triennale (da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti *de minimis*) per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola nel 2016 con aziende ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate o che la effettueranno nel corso del 2017.

L'esonero (che consiste nella dispensa dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e che non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente) è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (per la precisione nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi).

Sono **escluse dall'esonero** le nuove iscrizioni relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che nell'anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola.

Si prevede, infine, il **monitoraggio dell'I.N.P.S.** del numero delle nuove iscrizioni e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 345** prevede che le richiamate disposizioni si applichino nei limiti previsti dai regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013, concernenti i cosiddetti **aiuti** *de minimis* da parte degli Stati membri.

LINK:

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2017 clicca qui.

12. L. N. 232/2016 - LEGGE DI BILANCIO 2017 - Dalla Fondazione studi Consulenti del Lavoro una scheda di lettura sulle novità in materia di lavoro

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n . 57) la **Legge 11 dicembre 2016, n. 232**, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*" (Legge di Bilancio per il 2017).

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha sintetizzato in una scheda di lettura i contenuti della Legge di Stabilità 2017, in particolare per quanto attiene alle novità in materia di lavoro.

La Fondazione Studi, in linea con quanto fatto con i precedenti provvedimenti, propone una scheda di lettura veloce del provvedimento che analizza comma dopo comma le principali norme in materia di lavoro, anche alla luce dei dossier degli uffici studi del Parlamento.

Il pacchetto pensioni rappresenta la spina dorsale del provvedimento che ha al centro l'APE (anticipo pensionistico). Un provvedimento molto articolato i cui costi per i lavoratori vanno valutati caso per caso. Inoltre, spiega la Fondazione, sempre in materia di pensioni, viene confermata la 14^ mensilità ai titolari di pensione fino a 1.000 euro mensili e vengono eliminate le penalizzazioni in caso di trattamento pensionistico anticipato. Infine, si potranno cumulare in modo gratuito i periodi di contribuzione versati nelle diverse gestioni pensionistiche.

Numerose poi le novità in tema di welfare e produttività

- viene innalzato da 2.000 a 3.000 euro (4.000 in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori) il limite di importo complessivo dei premi di risultato assoggettati all'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento;
- l'esclusione da ogni forma di tassazione (ordinaria o sostitutiva) dei contributi alle forme pensionistiche complementari, dei contributi di assistenza sanitaria e del valore delle azioni, versati per scelta del lavoratore in sostituzione (totale o parziale) delle somme agevolabili con l'imposta sostitutiva in argomento, anche se eccedenti i limiti indicati per ciascuna forma di contribuzione o di valore dell'offerta delle azioni;
- l'ampliamento della platea dei beneficiari delle disposizioni mediante l'innalzamento da 50.000 a 80.000 euro l'anno

Il comma 82, inoltre, attribuisce una **nuova funzione all'INAIL**, facendo cambiare il volto all'Istituto assicuratore. L'INAIL potrà, infatti, sottoscrivere quote di fondi di investimento di tipo chiuso dedicati all'attivazione di start-up innovative ovvero costituire e partecipare a start-up di tipo societario finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, anche con soggetti pubblici e privati.

LINK:

Per scaricare il documento della Fondazione studi CDL clicca qui.

13. CRISI AZIENDALI - CNDCEC e SIDREA pubblicano le linee guida per una corretta valutazione del fenomeno

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), insieme alla Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA), hanno pubblicato un documento dal titolo "Linee guida per la valutazione di aziende in crisi".

Il contributo è volto a supportare l'attività professionale degli iscritti all'albo e, in generale, l'espletamento degli incarichi di valutazione delle aziende in crisi, qualora questa sia reversibile o irreversibile.

Il documento si pone quindi come **ausilio per il professionista** tenuto ad adempiere il compito assegnatogli attraverso l'adozione di **corrette tecniche di valutazione**, la ricerca delle determinanti del valore, l'appropriata scelta ed esecuzione del metodo, la spiegazione degli assunti valutativi e, infine, l'interpretazione del valore.

In questa prospettiva, il contributo rappresenta uno strumento di agevole consultazione laddove sia, per esempio, richiesta una valutazione d'azienda per supportare decisioni in merito all'opportunità di proseguire l'attività anziché di liquidare oppure per gestire la crisi e le relative procedure concorsuali.

Le linee guida analizzano le fasi del processo valutativo nelle situazioni di crisi. In particolare sono oggetto di trattazione la ricognizione delle cause della crisi, la definizione del contesto di riferimento e del quadro evolutivo, la costruzione della base documentale, la scelta del metodo di valutazione e il suo svolgimento, la declinazione delle ipotesi nello sviluppo della perizia.

La stesura è stata compiuta avendo a **specifico riferimento la realtà delle piccole e medie imprese** e definendo, laddove opportuno, le responsabilità del professionista e i suoi contorni, connessi al quadro della documentazione di supporto, fermo restando l'impegno nella ricerca della massima qualità del processo valutativo.

Il documento è stato redatto nel presupposto della conoscenza dei principi di valutazione generalmente accettati, composti dall'insieme dei Principi Italiani di Valutazione (PIV), emanati dall'Organismo Italiano

di Valutazione (OIV), e dei Principi Internazionali di Valutazione (IVS), emanati dall'International Valuation Standard Council (IVSC).

LINK:

Per scaricare il testo del documento clicca qui.

14. CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - II CNDCEC analizza alcuni aspetti controversi

"Nei primi anni di applicazione della legge n. 3/2012 e del decreto ministeriale n. 202/2014 le prassi in uso nei Tribunali hanno messo in luce non pochi aspetti controversi della normativa sulle crisi da sovraindebitamento".

E' questo quanto si legge nel documento, pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), dal titolo "Aspetti controversi delle procedure di sovraindebitamento", dove vengono esaminate alcune criticità rilevate nella composizione delle situazioni di crisi dei soggetti non fallibili.

Il Documento approfondisce alcuni dei profili più dibattuti delle procedure introdotte dal legislatore con la legge n. 3/2012, volta alla composizione delle situazioni di crisi dei soggetti non fallibili e si sofferma, in particolare, sulle diverse soluzioni operative che caratterizzano la fase che precede il deposito della proposta di cui all'art. 9 della L. n. 3/2012, ovvero della domanda di liquidazione giudiziale di cui all'art. 14-ter della medesima L. n. 3/2012.

Molteplici sono le questioni correlate alla tematica della proposta del debitore di addivenire alla soluzione concordata della crisi generata dal suo sovraindebitamento.

Preliminare a tutte sembra essere, secondo il CNDCEC, quella relativa alle modalità di nomina dell'Organismo di composizione delle crisi (OCC) o del professionista facente funzioni di OCC.

In particolare, l'elaborato analizza i seguenti temi:

- a) la nomina del professionista facente funzioni di Organismo di composizione delle crisi (OCC) da parte del Tribunale (Punto n. 1),
- b) le **modalità di presentazione e del deposito della proposta di accordo** di composizione della crisi con l'ausilio degli OCC (Punti n. 2 e 3) e
- c) i profili di inammissibilità della proposta stessa (Punto n. 4).

LINK:

Per scaricare il testo del documento clicca qui.

15. RETI DI IMPRESA PER L'ARTIGIANATO DIGITALE - Fissati i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione

Il Ministero ha predisposto nel 2016 il **secondo intervento agevolativo** dedicato ad aggregazioni di imprese operanti o che vogliono operare nel campo della manifattura sostenibile e dell'artigianato digitale.

Il nuovo bando è stato istituito con il **decreto ministeriale del 21 giugno 2016** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 agosto 2016, n. 190.

Con un comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto che, con il decreto direttoriale 16 dicembre 2016, sono stati fissati i termini e definite le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione e di erogazione delle stesse in favore di programmi finalizzati alla promozione di attività innovative nell'ambito dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile.

Soggetti proponenti sono le Reti di imprese (Associazioni temporanee di imprese, Raggruppamenti temporanei di imprese, Contratti di rete) ovvero Consorzi che siano costituiti da almeno 5 imprese e vedano al loro interno la presenza di imprese artigiane ovvero microimprese in misura almeno pari al 50% dei partecipanti.

L'agevolazione consiste in una sovvenzione parzialmente rimborsabile a copertura del 70% del programma ammesso alle agevolazioni.

La sovvenzione parzialmente rimborsabile consiste in un finanziamento a tasso zero. La parte di sovvenzione da non restituire (contributo in conto impianti e/o conto gestione) è pari al 20% complessivo del programma considerato ammissibile.

Le domande, corredate della relativa documentazione, potranno essere trasmesse a partire dalle ore 10:00 del giorno 1° marzo 2017 e fino alle ore 12:00 del giorno 30 marzo 2017, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it

LINK:

Per scaricare il testo del decreto direttoriale clicca qui.

I INK

Per accedere alla scheda illustrativa e scaricare la modulistica necessaria clicca qui.

16. LOTTA ALLA CORRUZIONE - Firmato protocollo d'intesa tra ANAC e Unioncamere

Sottoscritto un protocollo d'intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione convenzione (ANAC) e Unioncamere al fine di garantire la massima diffusione presso il sistema camerale e nel mondo imprenditoriale della cultura della legalità, dell'etica pubblica e della trasparenza, anche attraverso la realizzazione di iniziative formative, l'organizzazione di studi e progetti di ricerca, incontri, conferenze e seminari.

Il protocollo è stato diffuso suo rispettivi siti istituzionali il 27 dicembre 2016.

Nucleo fondamentale dell'alleanza tra ANAC e sistema camerale sono la messa in comune e l'integrazione, anche attraverso l'interoperabilità dei sistemi informativi, di dati e informazioni provenienti dal patrimonio del Registro delle imprese e della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di favorire processi di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi e di assicurare efficacia, trasparenza e controllo della spesa pubblica.

Utili a questo fine saranno gli strumenti digitali, a partire da quelli contenuti nel Registro delle imprese, per consentire la massima divulgazione delle informazioni sugli assetti giuridici, economici e finanziari delle imprese.

Un capitolo importante della convenzione riguarda inoltre la **sperimentazione di un sistema di analisi del contesto esterno** ai fini delle attività svolte dalle amministrazioni in materia di **valutazione del rischio corruzione**, anche attraverso l'individuazione di indicatori di rischio.

La convenzione, della **durata di tre anni**, è concepita come un accordo quadro, che disciplina la relazione tra le parti e che potrà ampliarsi anche attraverso ulteriori accordi operativi. Essa amplia i confini di una collaborazione in essere da tempo.

LINK

Per scaricare il testo del protocollo d'intesa clicca qui.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

<u>I provvedimenti scelti per voi</u> (DAL 21 AL 31 DICEMBRE 2016)

1) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 4 novembre 2016: Criteri e modalità per la concessione di agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati. (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

2) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 8 novembre 2016: Ulteriori modifiche al decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo. (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

3) Legge 11 dicembre 2016, n. 232: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 – Supplemento Ordinario n. 57).

LINK:

Per scaricare il testo della legge clicca qui.

4) Agenzia delle Entrate - Comunicato: Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. . (Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2016 – Supplemento Ordinario n. 58).

LINK:

Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.

5) Decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. (Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2016).

I INK

Per scaricare il testo del decreto- legge clicca qui.

6) ISTAT - Comunicato - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di novembre 2016 che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2016).

LINK:

Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.

7) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 7 dicembre 2016: Adozione dello schema di statuto-tipo per il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati. (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2016).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

8) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 11 novembre 2016: Determinazione dei compensi spettanti agli organi della liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali. (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

9) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 12 dicembre 2016: Disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi. (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016).

I INK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

10) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 15 dicembre 2016: Approvazione della tabella ricognitiva di correlazione tra le infrazioni alla normativa dell'Unione europea in materia di trasporto su strada di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/403 e la normativa nazionale sanzionatoria applicabile. (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

11) Commissione di vigilanza sui fondi pensione – Delibera 14 dicembre 2016: Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico ai dati, alle informazioni ed ai documenti detenuti dalla COVIP. (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016).

INK.

Per scaricare il testo della delibera clicca qui.

12) Legge 12 dicembre 2016, n. 238: Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016).

LINK:

Per scaricare il testo della legge clicca qui.

13) Legge 2 dicembre 2016, n. 242: Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016).

LINK:

Per scaricare il testo della legge clicca qui.

14) Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244: Proroga e definizione di termini. (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.

15) Ministero della Giustizia - Decreto 20 dicembre 2016: Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016).

LINK

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

In questo momento difficile per la convivenza tra i popoli e l'integrazione tra le diverse culture e' necessario contrapporre l'**accoglienza** all'**odio**, l'**ottimismo** alla **barbarie** e allora, se ti riesce:

SORRIDI SEMPRE
PERCHE' IL TUO SORRISO
E' IL VELENO PIU' POTENTE
PER CHI VORREBBE
VEDERTI PIANGERE.

BUON ANNO!